

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5894 del 13/11/2018
Oggetto	DPR 59 2013 - IMPRESA INDIVIDUALE POLLO GIANFRANCO NEL COMUNE DI ARGENTA - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6118 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 29110/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa individuale “Pollo Gianfranco” con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Filo, via Porto Vallone n. 11 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ristorante e pizzeria.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.09.2018, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 28.09.2018 con il n. 11528, presentata al S.U.A.P. e registrata al prot. n. 24549 del 18.09.2018 dall'Impresa individuale “Pollo Gianfranco”, nella persona di Pollo Gianfranco in qualità di Titolare, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Filo, via Porto Vallone n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di ristorante e pizzeria;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Impresa individuale “Pollo Gianfranco” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche nel canale consorziale denominato “Scolo Paiazzo”;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto dalla relazione tecnica, allegata alla suddetta istanza, che la potenzialità dello scarico è di 80 A.E.;
- Vista la dichiarazione del Titolare dell'Impresa Individuale "Pollo Gianfranco", ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la visura ordinaria dell'impresa "Pollo Gianfranco", effettuata in data 13.11.2018 da ArpaE SAC presso la Camera di Commercio di Ferrara;
- Visto il nulla osta idraulico allo scarico diretto nello Scolo Paiazzo delle acque reflue domestiche derivanti dal ristorante Vallone di Pollo Gianfranco, espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con prot. n. 14523 del 12.10.2018;
- Vista la nota del consulente tecnico dell'Impresa, allegata alla suddetta istanza, nella quale si precisa che le acque provenienti dall'attività sono esclusivamente quelle di cucine e w.c., pertanto trattasi di acque reflue domestiche prive di sostanze pericolose;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 07.11.2018 (assunta al P.G. di Arpae n. 13632 del 09.11.2018), con allegato il Parere del Servizio Ambiente, espresso con nota datata 06.11.2018 relativo allo scarico. Inoltre il Servizio Ambiente in merito alla matrice rumore, prendendo atto della sopraccitata dichiarazione dell'Impresa e considerando che l'attività è inserita in classe III, esprime parere favorevole per quanto di competenza;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie all'Impresa individuale "Pollo Gianfranco", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Filo, via Porto Vallone n. 11, codice fiscale PLLGFR48S27Z133H e P.IVA 01682500382 per l'esercizio dell'attività di ristorante e pizzeria.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
----------------	--------------------------	------------------------

ambientale interessato		
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di acque reflue domestiche nello Scolo Paiazzo autorizzato è quello, contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. D della D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 nel pozzetto di ispezione e campionamento posto a monte dello scarico.
3. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata tramite il S.U.A.P. all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo, che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario ed alla struttura d'impresa, per la quale dovrà essere

presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio all'Impresa interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie , che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ed al Settore Ambiente dell'Unione dei Comuni.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.